

## Verbale di Accordo

Il giorno 23 maggio 2013

tra

▪ Le aziende:

Banca popolare dell'Emilia Romagna – società cooperativa (Bper);

Serfina Banca S.p.A. (Serfina)

e

▪ le Organizzazioni Sindacali:

DIRCREDITO

FABI

FIBA – CISL






FISAC – CGIL

SINFUB

UIL.CA

premesse che:

- nel corso degli ultimi mesi è emersa in tutta la sua gravità la situazione economico-finanziaria in cui versa Serfina Banca, azienda che svolge l'attività bancaria attraverso le 2 filiali bancarie di Chieti e Pescara; tale grave situazione lascia presagire la possibile chiusura della stessa con conseguente perdita di posti di lavoro e grave nocumento dei risparmiatori;
- Serfina è partecipata da Banca Popolare di Lanciano e Sulmona S.p.A. (di seguito BPLS – per la quale il Piano Industriale 2012 – 2014 del Gruppo Bper prevede che venga incorporata da Bper entro il mese di maggio) che detiene il 17,87% del capitale mentre la restante parte del capitale di Serfina è detenuto da una pluralità di soci non bancari tra cui, con quote maggiori del 5%, CNA Holding Abruzzo (19,55%), Fondazione Pescarabruzzo (9,95%) e Toto S.p.A. (7,03%);
- parte sindacale ha chiesto che Bper intervenisse in modo da salvaguardare i posti di lavoro dei dipendenti;
- Bper, nonostante abbia rappresentato per le vie brevi – e confermato anche in questa sede – la grande difficoltà di intervenire a salvaguardia dei posti di lavoro considerando quanto definito nel proprio Piano Industriale, in particolare per gli impatti che questo ha sulle società controllate presenti nel territorio abruzzese e gli esuberi complessivi dichiarati dal Piano stesso in quel territorio, si è comunque resa disponibile a verificare le condizioni che consentano di rendere possibile un intervento;
- Bper si renderebbe così disponibile a rilevare tutto il personale della Serfina Banca esclusivamente al fine di salvaguardarne l'occupazione;
- è intendimento delle parti ricercare un accordo sindacale per stabilire le condizioni che consentano di rendere possibile il citato intervento di Bper;
- le modalità dell'intervento che Bper potrebbe porre in essere è l'acquisto dell'azienda bancaria Serfina Banca;
- in data 29 aprile si è avviata la procedura sindacale ai sensi dell'art. 47 della L. 29.12.90 n. 428 e successive modificazioni e delle vigenti disposizioni contrattuali, relativa alla cessione di ramo d'azienda bancaria da Serfina a Bper;



si è concordato quanto segue:

#### **Art. 1 – Premessa**

La premessa costituisce parte integrante del presente accordo.

#### **Art. 2 – Salvaguardia**

Bper si rende disponibile a rilevare tutto il personale non dirigente della Serfina esclusivamente al fine di salvaguardarne l'occupazione.

#### **Art. 3 – Mobilità**

Le parti concordano che Bper, tenuto conto della specifica finalità di tutela dell'occupazione ed in funzione delle specifiche esigenze organizzative del Gruppo, potrà definire ~~la sede di lavoro e le mansioni delle risorse umane di Serfina che verranno assorbite, senza oneri aggiuntivi e/o erogazioni di indennità o trattamenti economici.~~

Si valuteranno prioritariamente le richieste di mobilità volontaria e part time.

#### **Art. 4 – Inquadramenti e mansioni**

Alle risorse che saranno riallocate nella regione di provenienza potranno essere attribuite mansioni non equivalenti in deroga all'art. 2103 c.c. mantenendo la retribuzione percepita al momento del passaggio in Bper.

#### **Art. 5 – Rapporti di lavoro**

Si è concordemente deciso che detta operazione non determinerà interventi sui livelli occupazionali dell'attuale personale in servizio e, pertanto, non si procederà ad alcuna risoluzione del rapporto di lavoro per effetto dell'operazione.

I rapporti di lavoro dei dipendenti in servizio presso Serfina proseguiranno – alla data dell'operazione – in capo a Bper senza soluzione di continuità.

A costoro continueranno ad essere applicate sia la contrattazione collettiva nazionale sia le normative nazionali del settore del credito che disciplinano specifiche materie.

Si concorda, inoltre, che stante la finalità richiamata, al personale proveniente dalla Serfina non verranno applicati i trattamenti economici e normativi tempo per tempo previsti dalle normative aziendali vigenti in Bper fino al 31/12/2019, salvo quanto di seguito specificato.

#### **Art. 6 – Anzianità**

Il Personale conserverà le anzianità convenzionali e di effettivo servizio maturate presso Serfina alla data di effetto della fusione per ogni previsione del CCNL, con eccezione di quanto previsto nel presente accordo.

Verranno altresì conservati i diritti derivanti da eventuali patti individuali.

#### **Art. 7 – Premio di anzianità**


Ai fini della concessione del Premio di Anzianità, così come previsto dalle normative aziendali in vigore presso Bper, si considera l'anzianità a far data dal perfezionamento dell'operazione presso la Capogruppo.

#### **Art. 8 – Assistenza sanitaria**

Alle risorse di Serfina verrà estesa la copertura sanitaria prevista in Bper da 1/1/2014.

#### **Art. 9 – Buono pasto**

Alle risorse di Serfina verranno corrisposti i buoni pasto in essere presso l'incorporante, in base alla normativa prevista dall'art. 28 del CIA Bper.



## **Art. 10 – Incentivo all'esodo**

Serfina conferma la propria disponibilità a riconoscere alle risorse interessate alla risoluzione volontaria del rapporto di lavoro un incentivo all'esodo pari a 20 mensilità (come determinate di seguito).

Coloro che manifesteranno la volontà di risolvere il contratto di lavoro entro il 20 giugno 2013 beneficeranno a titolo di premio di tempestività di ulteriori 4 mensilità (come determinate di seguito).

La "mensilità" innanzi prevista ai punti che precedono ed utilizzata come base di calcolo per le incentivazioni, deve intendersi come "mensilità netta", calcolata avendo riguardo ad un dodicesimo della "retribuzione annua lorda", al netto di eventuali compensi per lavoro straordinario e/o aspetti indennitari, alla data di cessazione del rapporto di lavoro, al netto degli oneri previdenziali e fiscali a carico del dipendente.

La manifestazione di volontà andrà comunque espressa entro il 31 dicembre 2013.

## **Art. 11 – Incentivo alla mobilità**

Le aziende, al fine di supportare economicamente la mobilità, laddove prevista, dei colleghi ed in sostituzione delle previsioni contrattuali, prevedono che:

- qualora l'interessato venga assegnato ad almeno 150 km di distanza dal luogo di residenza e decida di usufruire di un alloggio, l'azienda individuerà l'alloggio e si farà carico, in prima istanza, del relativo canone;
- ove il dipendente preferisca individuare autonomamente un alloggio di proprio gradimento, l'azienda stipulerà direttamente il relativo contratto e se ne assumerà gli oneri nel limite di € 500 mensili.

In entrambi i casi, qualora il canone di affitto pro – capite<sup>1</sup> sia inferiore ai limiti di cui sopra la differenza sarà convertita in indennità giornaliera, sulla base di 20 gg lavorativi mensili, e riconosciuta all'interessato in base ai giorni di effettiva presenza.

Qualora l'interessato venga assegnato ad almeno 100 km di distanza dal luogo di residenza l'azienda riconoscerà un indennità giornaliera, per ogni giorno di effettiva presenza, pari a € 5. Tale previsione è alternativa a quelle previste nel presente articolo.

Tali indennità verranno garantite non oltre il 31/12/2020.

Le distanze chilometriche tra le località di residenza e quella della sede di lavoro vengono rilevate in base alle mappe di [www.viamichelin.it](http://www.viamichelin.it), secondo il percorso consigliato.

### Raccomandazione sindacale

Le Organizzazioni Sindacali chiedono all'Azienda la disponibilità ad esaminare, compatibilmente con le esigenze aziendali, le richieste di avvicinamento alla piazza di residenza/domicilio - trascorso un congruo periodo di tempo - presentate dal personale soggetto a mobilità, ricercando soluzioni lavorative anche in deroga al 2103 del c.c., che ne permettano l'accoglimento.

## **Art. 12 – Limiti alla mobilità**

Con riguardo alla mobilità di cui al presente accordo, il preventivo consenso sarà necessario esclusivamente da parte del personale che si trovi nelle seguenti condizioni:

- lavoratrici in stato di gravidanza o con figli di età minore di 4 anni nei casi di mobilità superiore a 70 km;
- portatori di handicap grave e come tali riconosciuti dalla vigente normativa di legge (legge 104/92).

<sup>1</sup> Per tale intendendosi la quota prevista per il canone suddivisa per il numero di dipendenti Serfina che ne siano fruitori

**Art. 13 – Partecipazione agli Utili**

L'inquadramento iniziale dei dipendenti incorporati, con riferimento al riparto della partecipazione agli utili della Bper (la cui erogazione decorrerà dal 2021 relativamente al bilancio di esercizio 2020), avverrà attribuendo al personale incorporato le corrispondenti quote individuali (punti) relative alla categoria/livello retributivo/ruolo chiave di appartenenza e riferite al 1° triennio di anzianità.

Con la sottoscrizione del presente accordo le parti convengono di considerare esaurite le procedure avviate in applicazione dell'art. 47 della L. 29.12.90 n. 428 e successive modificazioni e delle vigenti disposizioni contrattuali.

Le Organizzazioni Sindacali

Le Aziende

DIRCREDITO – F.D.

Banca popolare dell'Emilia Romagna s.c.

FABI

*[Handwritten signature]*

Serfina Banca S.p.A.

FIBA – CISL

*[Handwritten signature]*

FISAC – CGIL

SINFUB

UIL.CA

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*